

# **BStGer SK.2014.6 vom 20. März 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-03-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_SK.2014.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2014.6)

FR: TPF SK.2014.6 du 20 mars 2014

IT: TPF SK.2014.6 del 20 marzo 2014

## **Regeste**

Ricettazione (art. 160 CP), tentativo di ricettazione (art. 160 CP in comb. con l'art. 22 cpv. 1 CP), falsità in documenti (art. 251 CP in comb. con l'art. 255 CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 lett. c, sub. n. 2 CP), furto d'uso di un veicolo (art. 94 LCStr).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Preliminarmente

#### **E. 1.1**

ricettazione (art. 160 CP);

#### **E. 1.2**

tentativo di ricettazione (art. 160 CP in combinazione con l'art. 22 cpv. 1 CP);

#### **E. 1.3**

riciclaggio di denaro semplice ripetuto (art. 305bis n. 1 CP);

#### **E. 1.4**

falsità in documenti (art. 251 CP in combinazione con l'art. 255 CP);

#### **E. 1.5**

furto d'uso di un veicolo (all'art. 94 LCStr). 2. B. è condannato alla pena detentiva di 23 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 153 giorni (artt. 34 e segg., 40 e seg. CP, art. 51 CP). L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni (artt. 42 e segg. CP). 3. B. è condannato al pagamento di CHF 706'833.-- a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 71 CP).

In vista dell'esecuzione del risarcimento equivalente, è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di pertinenza di B. depositati sui seguenti conti: - conto del Ministero pubblico della Confederazione presso la Banca nazionale svizzera, in ragione di EUR 177'000.--; - conto n. 26 CHF intestato a F. SA presso la banca E. in ragione di CHF 4'926.10; - conto n. 26 EUR intestato a F. SA presso la banca E. in ragione di CHF 35'311.72; - conto n. 4 intestato a F. SA presso la banca A. SA di Lugano, in ragione di CHF 6'395.--. 4. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali, per complessivi CHF 26'975.80 (spese e emolumenti fase di istruzione CHF 25'975.77 e tassa di giustizia per il dibattimento CHF 1'000.--). 5. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Enrico Bonfanti è fissata in CHF 33'690.40 (IVA inclusa), di cui CHF 8'000.-- già versati a titolo di acconto e CHF 25'690.40 (IVA inclusa) ancora a carico della Confederazione. B. è condannato al rimborso alla

Confederazione di CHF 39'626.60 (inclusa la somma di CHF 5'936.20 versata dalla Confederazione all'avv. HH.), non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

- 26 - 6. Nell'ambito del presente procedimento è revocato il sequestro sugli oggetti elencati al punto 4.1 dell'atto d'accusa, e meglio:

- 1 classificatore di colore viola/lilla contenente documentazione inerente T., in particolare documentazione bancaria e relativa a carte di credito; - 1 contrassegno di assicurazione italiana per il veicolo BMW X5 3.0D CAT targato 8 + biglietto manoscritto; - 1 foglio A4 dove erano avvolti 24'000.-- EUR in banconote da 500 EUR con iscrizioni manoscritte; - 1 busta di carta con intestazione AA. contenente 8'000.-- EUR suddivisi in banconote 12 x 50; 2 x 200; 20 x 100; 10 x 500; - 1 busta banca E. contenente una ricevuta di prelevamento della banca E. per 23'600.-- EUR – 35'000.-- EUR suddivisi 100 x 100 EUR e 50 x 500 EUR – un assegno in bianco della banca E. intestato a F. SA – un assegno incassato da L. per 20'000.-- EUR intestato a F. SA; - 1 scatoletta di colore bianco e rosso con la scritta “Ti amo” contenente diverse ricevute; - 1 contratto d’iscrizione per clienti commerciali a nome di F. SA per una carta SIM “sunrise” n. 9 – IMEI: 10; - 1 pacchetto carta prepagata Orange n. 11; - 1 pacchetto carta prepagata Orange n. 12; - 1 mappetta trasparente contenente: 1 titolo fisico fondo d’investimento 5 unità “USD/EUR 8” ISIN 13 + 1 titolo fisico fondo d’investimento 5 unità “Stock Selection Short Term 2” ISIN 14; - 1 trousse trasparente contenente diverse ricevute; - 1 sacchetto contenente documentazione di un notaio spagnolo per la cessione di partecipazioni sociali + set di targhe di immatricolazione francesi n. 15; - annotazione a mano su foglio BB. SA di numeri di telefono e indirizzi e-mail di CC. e zio DD.; - annotazione a mano su foglio rosso concernente autovetture; - annotazione su agenda 2007 (martedì 4 dicembre) relativa ad autovetture; - annotazione a mano indirizzo e-mail di C. e numeri telefonici; - 1 foglio bianco manoscritto con inchiostro rosso; - 1 busta contenente documenti diversi relativi in particolare ad autovetture e alla FIAT 600 targata IT 2; - cellulare Siemens – IMEI 16 con carta SIM “united mobile” n. 17 privo di batteria e privo di caricatore; - cellulare Nokia IMEI 18 contenente carta SIM “sunrise” n. 19 senza caricatore; - hard disk del Notebook MSI n. serie 20; - 2 hard disk del Notebook Acer Aspire 9802AWKMI n. serie 21; - hard disk esterno HITACHI n. serie 22 con cavo elettrico; - hard disk di un Notebook di marca non visibile n. serie 23;

- 27 - - hard disk Notebook Asus Z9200 n. serie 24; - hard disk PC Tower Asus colore blu; - hard disk esterno colore blu con scritta USB2.0; - 1 busta bianca contenente certificato immatricolazione originale e copia certificato FIAT 600; - 1 copia visura ordinaria società di capitale EE. Srl; - 1 copia fattura acquisto camper Dream 557, FF. Srl; - Classificatore di colore rosa con scritta F. SA – A- 2007 – 2006 – 2005 contenente documentazione diversa; - fattura sunrise con elenco dei numeri chiamati e chiamanti, per il periodo 25.02.2007/24.04.2007, relativa all'utenza mobile 25 intestata alla società F. SA; - estratto conto al 12.03.2007 riferito al conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA; - ricevuta di avviso di addebito del 13.04.2007, di EUR 68'000.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA; - documento del 30.04.2007 della banca E. indicante il saldo del conto n. 26, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA; - ricevuta di prelevamento del 04.05.2007, di EUR 3'700.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA; - 3 ricevute di prelevamenti dal 27.04.2007 al 09.05.2007 dal conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA; - biglietto da visita di GG., direttore della banca E.

## **E. 2**

Conformità al diritto del rito abbreviato

### **E. 2.1**

Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a ab initio CPP, il tribunale di primo grado decide liberamente se nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto.

### **E. 2.2**

Ai sensi dell'art. 358 CPP, fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato (cpv. 1). Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni (cpv. 2).

### **E. 2.3**

Nel caso concreto, conformemente a quanto richiesto dalla citata disposizione legale, l'istanza formulata dall'imputato di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato è intervenuta in tempo utile e la pena proposta dalle parti si colloca entro il limite massimo consentito per l'attuazione del presente rito abbreviato. Per il resto, l'atto di accusa del 27 gennaio 2014, accettato irrevocabilmente dall'imputato ed approvato pure dall'accusatrice privata, soddisfa le esigenze poste dall'art. 360 CPP, con la conseguenza che le condizioni formali del rito abbreviato sono, nel caso concreto, adempiute.

- 20 -

## **E. 3**

Opportunità della procedura abbreviata

### **E. 3.1**

Giusta l'art. 362 cpv. 2 lett. a in fine CPP, il tribunale di primo grado decide altresì se nel caso concreto la procedura abbreviata è opportuna.

### **E. 3.2**

Quanto all'opportunità di procedere nei confronti di B. mediante rito abbreviato, si osserva avantutto che i fatti contestati al qui imputato, così come risultanti dall'impianto accusatorio, sono da considerare di indubbia gravità, ritenuta in particolare la natura dei reati contestati, gli importi oggetto delle infrazioni di ricettazione e di riciclaggio di denaro, nonché il carattere ripetuto di quest'ultime.

### **E. 3.3**

Ciò posto, la decisione del MPC – intervenuta su istanza dell'imputato – di procedere con rito abbreviato è comunque da ritenersi opportuna, segnatamente nell'ottica della celerità e dell'economia procedurale.

## **E. 4**

Concordanza dell'accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa

### **E. 4.1**

Ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 lett. b CPP, il tribunale di primo grado decide pure se nel caso concreto l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.

#### **E. 4.2**

Interrogato nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputato ha nuovamente ammesso e riconosciuto i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP.

#### **E. 4.3**

In merito alle accuse, pur non essendo stata svolta alcuna procedura probatoria durante il dibattimento come del resto previsto dall'art. 361 cpv. 4 CPP, da un esame sommario del fascicolo processuale appare effettivamente che le medesime non sono in contrasto con le ammissioni dell'imputato, ammissioni confermate in sede dibattimentale e concordanti con quanto risulta dagli atti di causa.

#### **E. 4.4**

Per quanto concerne tuttavia l'aggravante del mestiere e l'aggravante generica del riciclaggio di cui al punto 1.3 dell'atto d'accusa, in occasione del pubblico dibattimento le parti hanno preso atto delle modifiche che si impongono nel senso riportato nel dispositivo della presente sentenza. Esse hanno acconsentito a che le accuse a carico di B. siano quelle appunto descritte nel dispositivo della presente sentenza, ossia quelle di ricettazione, tentativo di ricettazione, falsità in documenti, riciclaggio di denaro semplice ripetuto e furto d'uso di un veicolo.

- 21 -

#### **E. 5**

Adeguatezza delle sanzioni proposte

##### **E. 5.1**

Le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP). In tal senso, il tribunale verifica se le pene sono adeguate a norma degli art. 47 e segg., nonché dell'art. 42 CP.

##### **E. 5.2**

Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena.

##### **E. 5.3**

Quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del

cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B\_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B\_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B\_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii).

#### **E. 5.4**

Con mente alle proposte di dispositivo, in occasione del pubblico dibattimento le parti hanno preso atto ed accettato le modifiche che si impongono. Ai sensi di tali modifiche B. va condannato alla pena detentiva – sospesa per due anni – di 23 mesi (a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 153 giorni), per titolo di ricettazione (art. 160 CP), tentativo di ricettazione (art. 160 CP in combinazione

- 22 - con l'art. 22 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro semplice ripetuto (art. 305bis n. 1 CP), falsità in documenti (art. 251 CP in combinazione con l'art. 255 CP) e furto d'uso di un veicolo (all'art. 94 LCStr). Nell'ambito dell'esame di cui all'art. 49 CP, nella fattispecie, i reati più gravi imputati a B. sono quelli di ricettazione, di tentativo di ricettazione e di falsità in documenti, prevedendo essi quali pena massima la detenzione sino a cinque anni (cfr. art. 160 CP e art. 251 CP). Tale cornice edittale delimita dunque l'esame del giudice, chiamato a procedere con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. In concreto, tra i reati sopra menzionati – che prevedono tutti la medesima pena edittale – il più grave deve essere ritenuto quello di ricettazione, e ciò alla luce della consumazione dell'atto criminale e degli importi effettivamente coinvolti. Essa si contraddistingue, nel caso di specie, nell'aiuto fornito dall'imputato nell'alienazione di titoli KBC, per un valore nominale di EUR 567'000.-- e EUR 1'010'000.--, che sapeva o doveva presumere ottenuti da terzi tramite un reato contro il patrimonio (rapina), trattenendo quale suo guadagno l'importo di CHF 706'833.--. Egli ha pure ricevuto in dono, in un'occasione, e tentato di alienare, in un'altra occasione, vetture che sapeva o doveva comunque presumere essere oggetto di furto ai danni di società di leasing. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire alla Corte il mero fine di lucro che ha mosso l'imputato. Sul fronte delle attenuanti, v'è da tenere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti. Di rilievo, nel caso concreto, sono altresì la detenzione subita dall'imputato – pari a 153 giorni – nonché la buona condotta da egli tenuta nel frattempo.

#### **E. 5.5**

Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve dunque operarsi alla luce delle ulteriori quattro infrazioni ritenute nei confronti di B., e meglio per falsità in documenti, tentativo di ricettazione, riciclaggio di denaro e furto d'uso di un veicolo. Con mente all'accusa di falsità in documenti, essa è riferita a due episodi: ad un'attestazione contraria al vero, sul certificato di proprietà di una BMW X3, della proprietà del veicolo; secondariamente, all'alterazione del libretto di circolazione del summenzionato veicolo. Dal profilo soggettivo, v'è anche qui da rilevare il fine di lucro che ha mosso l'imputato. Per il reato di tentativo di ricettazione, valgono sostanzialmente considerazioni analoghe a quelle esposte più sopra in merito all'accusa di ricettazione: l'imputato ha tentato di aiutare ad alienare

titoli KBC che sapeva o doveva presumere ottenuti da terzi tramite un reato contro il patrimonio (rapina). Anche in questo caso, dal profilo soggettivo appare evidente il mero fine di lucro.

- 23 - Per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro, con mente agli elementi costitutivi oggettivi v'è da rilevare l'ingente cifra d'affari realizzata, nel periodo tra aprile ed agosto 2007, nonché la ripetizione delle azioni perpetrate. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire l'energia profusa dall'imputato nell'espletamento dei diversi atti criminali, unita alla loro intensità. L'attività criminale di B. è infine caratterizzata dal reato di furto d'uso di un veicolo, per avere condotto, in più occasioni, una vettura di marca Fiat, sapendo che tale autoveicolo era oggetto di furto ai danni di una società di leasing. Quanto alle circostanze attenuanti, analogamente a quanto analizzato per l'infrazione di base (cfr. supra consid. 5.4), vi sono da prendere in considerazione la sostanziale collaborazione fornita dall'imputato durante l'inchiesta, il periodo di carcere preventivo sofferto e la buona condotta tenuta da B. Di rilievo sono inoltre, per i reati di riciclaggio di denaro semplice ripetuto e di furto d'uso di un veicolo, l'esistenza dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP), essendo decorsi, per tali atti, oltre due terzi del periodo di prescrizione.

## **E. 5.6**

Alla luce dell'insieme dei fattori operanti per la commisurazione della pena, la Corte è dunque giunta alla conclusione che, nel caso concreto, tenuto conto delle modifiche accettate dalle parti in sede dibattimentale, la pena concordata di 23 mesi di pena detentiva, sospesa per un periodo di prova di due anni, può essere recepita nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP), essendo adempiute le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata di cui agli art. 358 e segg. CPP.

## **E. 6**

Risarcimenti e sequestri

### **E. 6.1**

Giusta l'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In virtù dell'art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato.

### **E. 6.2**

I valori patrimoniali riconducibili a B., sono attualmente depositati e sequestrati sul conto del Ministero pubblico della Confederazione presso la Banca nazionale svizzera, sulle relazioni n. 26 CHF e EUR intestate a F. SA presso la banca E., nonché sul conto n. 4 intestato a F. SA presso la banca A. SA di Lugano. Tali sequestri vanno pertanto mantenuti in vista dell'esecuzione del risarcimento a cui è condannato B., pari a CHF 706'833.--.

### **E. 6.3**

Per contro, come discusso ed accettato dalle parti in sede di dibattimento, nell'ambito del presente procedimento non viene mantenuto il blocco sugli ulteriori

- 24 - oggetti sequestrati, rimanendo impregiudicate eventuali misure disposte in altre procedure.

## **E. 7**

Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione della pena (art. 74 LOAP).

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Dounia Rezzonico (brevi manu) - Avv. Enrico Bonfanti (per sé e per B.) (brevi manu) - Banca A. SA (brevi manu)

- 28 -

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

#### **E. 7.1**

Il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e a contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP).

#### **E. 7.2**

Per la difesa d'ufficio di B., nel maggio 2012 l'autorità federale ha deciso di versare all'avv. HH., quale retribuzione per le prestazioni da egli effettuate, CHF 5'936.20; nell'agosto e settembre 2012, sono stati versati a titolo di acconto all'avv. Enrico Bonfanti CHF 8'000.-- (cl. 84 pag. 721.003). Sulla base della distinta delle prestazioni trasmessa a questa Corte dall'avv. Bonfanti (cl. 84 pag. 721.004 e segg.), l'indennità a lui riconosciuta per la difesa d'ufficio è determinata in CHF 33'690.40 (IVA inclusa): dedotto l'acconto già ricevuto di CHF 8'000.--, la somma a lui ancora dovuta è di CHF 25'690.40 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. Nell'ambito dell'odierno dibattimento, le parti hanno pure accettato la condanna di B. al rimborso alla Confederazione di CHF 39'626.60 (CHF 33'690.40 quale retribuzione dell'avv. Bonfanti e CHF 5'936.20 quale retribuzione dell'avv. HH.) non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

#### **E. 7.3**

Secondo l'atto di accusa del 27 gennaio 2014, le spese d'istruzione ammontano a CHF 69'541.40: di tale importo, CHF 25'975.77 sono posti a carico di B., essendo CHF 33'567.30 relativi a spese carcerarie. Tenuto conto delle attività d'indagine esperite, nonché dei provvedimenti coercitivi ordinati, quanto previsto dall'atto d'accusa appare conforme agli art. 1 e segg. RSPFF.

Gli emolumenti della presente procedura sono fissati in CHF 1'000.-- (art. 5 e 7 lett. b RSPFF).

Le spese procedurali complessive a carico di B. ammontano pertanto a CHF 26'975.80 (spese e emolumenti per la fase di istruzione CHF 25'975.77 e tassa di giustizia per il dibattimento CHF 1'000.--).

- 25 - La Corte pronuncia:

1. B. è riconosciuto autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.